

# La Cassazione sceglie un'altra via rispetto alle logiche "mercatorie"

## I profili generali

**Filippo Martini  
e Maurizio Hazan**

**Per la Cassazione  
la soluzione  
più corretta  
è il risarcimento del danno  
sotto forma  
di rendita vitalizia**

Siamo di fronte a un **segnale forte** e a una **precisa indicazione di metodo** e di **direzione**. Con la sentenza n. 31574 del 25 ottobre 2022 la Cassazione, **propendendo per la liquidazione in forma di rendita in luogo di un pagamento dell'indennizzo in unica soluzione**, ha impresso, almeno a livello di principio, **una decisa svolta alle correnti prassi risarcitorie in materia di danni (gravi) alla persona**. È come se la Suprema corte abbia anzitutto espresso **il proprio sfavore verso le logiche che attualmente governano le frequenti trattative, talvolta mercatorie**, volte a individuare **una somma fissa (la cd Lump sum)** da pagarsi subito e destinata a ristorare in unica soluzione i pregiudizi permanenti che, derivanti da lesioni, il danneggiato **subirà vita natural durante**.

### Il senso della svolta operata dalla Suprema corte

A fronte degli impatti prospettici del fattore tempo sull'ammontare del risarcimento del danno biologico, la soluzione più corretta, al di là delle convenzioni tabellari pretorie o normative, potrebbe - anzi dovrebbe - secondo **la Cassazione risiedere altrove e cioè nella possibilità di una liquidazione alternativa a quella in sorte capitale, privilegiando il risarcimento del danno sotto forma di rendita vitalizia**.

**Soluzione prevista dall'articolo 2057 del codice civile**, con riferimento sia ai danni di natura patrimoniale sia a quelli di natura non patrimoniale, in ragione della natura del bene della vita inciso dalla condotta lesiva e tenuto conto **"condizioni delle parti"**.

**Proprio in virtù di tale riferimento la rendita pare ipotizzabile solo laddove ci si trovi di fronte a responsabili patrimonialmente solvibili**, ragione per la quale pare preferibilmente applicabile nell'ambito dei sistemi di **responsabilità obbligatoriamente assicurata** (Rc auto e Rc sanitaria, mentre per gli infortuni sul lavoro il risarcimento in forma di rendita è già previsto ex lege per lesioni superiori al 16%).

Si tratta, peraltro, dei settori in cui le lesioni di grave entità imputabili a terzi si verificano con maggior frequenza. Possiamo dire che il Supremo collegio ha inteso aprire **la via (proprio in quegli ambiti di rischio) a un nuovo risarcimento "etico"** - peraltro già ben conosciuto in altri sistemi Europei - cercando di accordare la massima tutela "riabilitativa" di lungo corso a chi potrebbe non esser adeguatamente protetto da risarcimenti unitari e omnicomprensivi concordati *ex ante*, in modo necessariamente aleatorio e talvolta inquinati da convenienze economiche eccentriche.

**Il pensiero - perfettamente stigmatizzato dalla Cassazione - corre soprattutto ai casi di macroinvalidità** (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere) o **a lesioni subite da minori o da persone socialmente deboli o descolarizzate** per le quali potrebbe sussistere *«il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare colpevolmente o incolpevolmente dispersi, in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso»*.

In simili casi, secondo la Cassazione, il giudice, valutando comparativamente i pro ed i contro della fattispecie concreta, non soltanto potrebbe,

ma addirittura **dovrebbe** privilegiare una liquidazione del danno in forma di rendita. E sbaglia, chi ritiene, che riparare il pregiudizio derivante da una grave lesione della salute attraverso la costituzione di una rendita sia per l'avente diritto un *quid minus* rispetto al ristoro in un'unica soluzione, dal momento che solo la prima consente di cogliere appieno la proiezione diacronica di tutte le componenti del danno che, di giorno in giorno, il danneggiato subirà dal momento dell'evento in poi.

### L'esame della vicenda

Ma è ora di entrare nel merito.

**La vicenda costituisce una base di partenza emblematica per il nostro ragionamento e disegna in modo plastico le ricadute empiriche di quanto deciso.** I genitori di un bimbo con gravissimi postumi permanenti conseguenti a un episodio di *medical malpractice* hanno promosso un ricorso incidentale innanzi al Supremo collegio, avverso una sentenza di Corte d'appello di Milano che aveva provveduto a liquidare (confermando l'entità del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura liquidata in primo grado: 1.219.355,00 euro) **sotto forma di rendita vitalizia**: «considerata l'impossibilità di stabilire in modo oggettivo una durata presumibile della vita di ... e tenuto conto altresì del carattere permanente del danno».

E ciò in quanto tale modalità di risarcimento meglio risponderebbe «alle concrete esigenze del danneggiato, garantendogli per tutta l'effettiva durata della vita la percezione di quanto liquidato annualmente».

**In riforma della sentenza di primo grado**, la Corte di appello aveva dunque scomposto il risarcimento in forma capitale anticipato in rate periodiche, disponendo la costituzione di una rendita vitalizia quantificata in euro 1.283,53 mensili.

L'evidenza della diversità di percepito fra la somma capitale portata dalla tabella di Milano per la lesione massimale subita dal piccolo paziente e quella derivata dal conteggio "matematico inverso" (in rapporto fra loro quasi di 100 a 1) induceva i genitori del minore a ricorrere alla Suprema corte censurando la decisione di merito in quanto contraddittoria perché, «pur avendo rigettato la richiesta di riduzione dell'entità del risarcimento riconosciuto al figlio (omissis) a causa della sua minore aspettativa di vita, ritenendola determinata proprio dalle colpevoli omissioni delle controparti, avrebbe poi in concreto consentito loro di giovare della propria condotta, applicando un criterio di liquidazione che, implicitamente, consentiva la predetta riduzione, tenuto conto della ridotta aspettativa di vita del minore».

**La decisione dei giudici di merito era altresì criticata per un erroneo coefficiente di calcolo utilizzato per la costituzione della predetta rendita.**

**La Suprema corte ha respinto** la doglianza con cui è stata contestata la "contraddittorietà" della sentenza in relazione alla costituzione di una rendita in favore dell'avente diritto, mentre invece **ha ritenuto «fondata la censura con la quale si prospetta un error in iudicando nella concreta determinazione della detta rendita».**

### Le motivazioni dei giudici della Cassazione

Prendendo le mosse, nell'analisi della decisione, **dalle regole dettate sulla natura e funzione dell'istituto della rendita vitalizia**, sia essa adottata (come nel caso di specie) per il **risarcimento del danno non patrimoniale** di una vittima gravemente menomata, ovvero, come più frequentemente avviene, **a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro, reddituale o per spese assistenziali**, la Corte traccia elementi di chiaro indirizzo programmatico e delimitativo dell'istituto che, pur certamente di grandissimo impatto, dovranno in seguito misurarsi con le complessità di una applicazione più razionale e funzionale della rendita vitalizia nei settori della responsabilità automobilistica e sanitaria (e della loro assicurazione).

**La rendita vitalizia risponderebbe alle concrete esigenze del danneggiato, garantendogli per tutta l'effettiva durata della vita la percezione di quanto liquidato annualmente**

**La rendita vitalizia è un idennizzo per equivalente, in cui la durata prevista è componente essenziale dell'utilità alla quale è ordinato il rapporto**

### **La disciplina della rendita secondo la Cassazione**

Ci pare dunque opportuno muovere da una **sorta di tracciato** disciplinare del nuovo istituto come ora fatto proprio e interpretato anche dalla Suprema corte.

**1. Definizione.** La rendita vitalizia «costituisce una forma di risarcimento per equivalente ed è fonte di un rapporto a esecuzione periodica, in cui la durata prevista è componente essenziale dell'utilità alla quale è ordinato il rapporto».

**2. Funzione della rendita.** Il predetto istituto mira «a realizzare una tendenziale corrispondenza fra permanenza del danno e permanenza del risarcimento», quale unico strumento che consenta «di considerare adeguatamente ... l'evoluzione diacronica della malattia (ovvero la sua guarigione, se possibile), così che l'antinomia tra l'astratta efficacia di tale strumento risarcitorio e la sua (mancata) applicazione in concreto appare segnata, in premessa, da una sorta di sostanziale quanto non giustificabile diffidenza nei suoi confronti».

**3. La liquidazione della rendita** si configura non come diritto della parte, ma come **facoltà del giudice**, «imponendogli al contempo di predisporre le opportune cautele».

**4.** Proprio per effetto dell'articolo 2057 del Cc, dunque, **il giudice ha piena discrezionalità** nella adozione dell'istituto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche in assenza di espressa istanza della parte danneggiata e purché «determini la rendita in modo tecnicamente corretto».

**5. La rendita è soggetta a revisione**, «in presenza di aggravamenti che non fossero accertabili né prevedibili al momento della pronuncia» e pertanto «successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato».

**6. La rendita è soggetta a rivalutazione**, non essendo precluso al giudice che la disponga prevedere *ex ante* dei meccanismi di adeguamento per compensare la perdita di potere di acquisto della moneta nel corso del tempo.

**7. Quanto all'ambito di applicazione** della rendita vitalizia a fattispecie sottoposte alle decisioni di giudici di merito, la Corte traccia dei profili tipici di operatività possibile o doverosa («il giudice... ben potrà, se non addirittura dovrà») di questa forma di ristoro. La rendita sarà perciò da applicare preferibilmente:

- › Nel caso di macroinvalidità (specie laddove comportino la perdita di capacità di intendere e di volere)
- › Nel caso di gravi lesioni subite da un minore per il quale una ipotesi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa, se non impossibile;
- › Nel caso di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate (specie nelle ipotesi in cui i macrolesi fossero già prima del sinistro in forte conflitto con i familiari);
- › Nel caso in cui, avuto riguardo alla qualità del debitore (assicuratore, privato, pubblica amministrazione) sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati possano andare colpevolmente o incolpevolmente dispersi (per malafede o inesperienza);

con la precisazione che in tutti i casi il giudice dovrà valutare comparativamente «i pro ed i contro del caso concreto».

**8.** Quanto, infine, **alle modalità della costituzione delle garanzie a favore della rendita**, la corte precisa che la stessa potrà avvenire in vari modi mentre il giudice potrà, in alternativa alle cautele previste dalla legge (come la stipula di una polizza fideiussoria da parte dell'obbligato) disporre l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto, ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex articolo 1882 del codice civile.